

Commercialisti

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Dott. Giovanna Sollitto
giovannasollitto@integraassociati.it

Dott. Noemi Marioni
noemimarioni@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Segreteria

Paola Lucertini

Viviana Morozzi
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Rete Integra

Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.

Newsletter – Agosto 2019

Evasometro

In questi giorni debutta il c.d. evasometro che riguarda le persone fisiche. Si tratta di controlli incrociati tra movimenti bancari e dichiarazione dei redditi dei contribuenti. I valori presi in considerazione sono: giacenza media, entrate e uscite mensili, saldo iniziale e saldo finale ed i dati presi in considerazione si riferiscono ai seguenti prodotti:

- conti correnti;
- carte di credito;
- conti deposito;
- buoni fruttiferi e libretti postali;
- obbligazioni, titoli di Stato, azioni;
- rapporti fiduciari;
- polizze assicurative, fondi pensione e fondi di gestione collettiva del risparmio.

Qualora le spese risultassero eccessive rispetto a quanto dichiarato, potrebbero scattare ulteriori verifiche da parte della Guardia di Finanza. Il contribuente dovrà giustificare le presunte anomalie fornendo la documentazione necessaria ed in particolare *“dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento”* oppure *“avviare, in caso di accertamento, il procedimento per adesione”*.

Corte di Cassazione – individuazione dell'amministratore di fatto di una società

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27163/2018, si è occupata dell'individuazione dei parametri per rilevare la presenza di un amministratore di fatto. Il caso affrontato dalla Corte vedeva la dipendente di una società imputata



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

per bancarotta fraudolenta, in quanto amministratrice di fatto della società medesima.

Secondo i giudici si configurano i presupposti per l'applicabilità della figura "dell'amministratore di fatto" ogniqualvolta emerga la partecipazione attiva alla gestione sociale dell'amministratore. In presenza di specifiche e non occasionali attività di gestione, oppure di precise condotte aventi rilevanza esterna si appalesa la figura dell'amministratore di fatto e tali elementi devono ingenerare nei terzi il convincimento che questo soggetto sia il gestore della società. L'estensione della qualifica soggettiva individuata nell'art. 2639 C.C. presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; gli elementi della "significatività" e della "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione, ma richiedono in ogni caso l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. L'art. 2639 C.C. è stato riformulato dal D.Lgs. 61/2002 e la nuova versione ha previsto che alla figura dell'amministratore di diritto sia equiparato chi svolge di fatto la stessa funzione: si tratta di soggetti non formalmente investiti da una qualifica tipica, ma comunque operativi con continuità nelle scelte sociali. In pratica, il Legislatore, recependo la giurisprudenza maggioritaria, ha reso irrilevante la denominazione formale dell'incarico eventualmente rivestito, rispetto al contenuto reale dei poteri esercitati. Il concetto di potere è riferito al ruolo svolto da chi autonomamente può indirizzare la società nelle proprie scelte, anche in concorso con altri soggetti di diritto. L'amministratore di fatto, quindi, non deve necessariamente esercitare le sue funzioni in via esclusiva: egli può anche affiancare l'amministratore di diritto.

Secondo la Corte, la prova della posizione di amministratore di fatto implica l'accertamento della sussistenza in capo all'imputato di tale qualifica, accertamento che deve tenere conto di una serie di indici, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto per settori fondamentali dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale *ad negotia*, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto con l'attribuzione di poteri ampi e autonomi, fosse sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico né occasionale.

Reddito di Cittadinanza, rischi e conseguenze per i percettori che lavorano in nero

Sempre più frequenti i controlli per coloro che percepiscono agevolazioni di qualsiasi natura. Maggiori le verifiche sui percettori del reddito di cittadinanza. La violazione dei requisiti per il diritto al reddito di cittadinanza porta a conseguenze non solo amministrative, ma anche penali. Analizziamo, qui di seguito, quanto previsto dalla normativa:

- i requisiti utili per la fruizione del reddito di cittadinanza fanno riferimento al nucleo familiare, così come stabilito nel D.L. 4/2019 convertito nella L. 26/2019 e nel DPCM 159/2013;



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- il reddito di cittadinanza non è incompatibile con attività lavorative svolte da uno o più componenti del nucleo familiare;

- nel caso in cui la situazione all'interno del nucleo stesso subisca modifiche, è necessario comunicarle tempestivamente agli organi di competenza.

L'ispettore che accerta l'illecito ha il compito di informare tempestivamente l'Inps competente fornendo i dati relativi al lavoratore che percepisce indebitamente il reddito di cittadinanza.

Si ha decadenza del beneficio quando gli organi di vigilanza trovano uno dei componenti del nucleo familiare a svolgere in nero attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa e quando uno dei componenti del nucleo familiare viene scoperto nello svolgimento di attività di impresa o di lavoro autonomo, senza averlo tempestivamente comunicato all'Inps.

Infine, si ha la punizione con la revoca dell'efficacia retroattiva quando si accerta:

- la responsabilità nell'illecito al termine del processo penale;
- che i documenti presentati e le informazioni prodotte dal presunto trasgressore non corrispondono al vero;

- l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali o relative al nucleo familiare.

Dal 1°/1/2019 è prevista una **maxi-sanzione** legata alle prestazioni da lavoro nero. Per

ciascun lavoratore sono previsti i pagamenti delle seguenti somme:

- da € 1.800 a € 10.800 fino a 30 giorni di lavoro nero;

- da € 3.600 a € 21.600 da 31 a 60 giorni di lavoro;

- da € 7.200 a € 43.200 oltre i 60 giorni di lavoro nero.

Nel caso in cui il soggetto sia extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno, o sia un minore non in attività lavorativa, tutti gli importi vengono maggiorati del 20%.

Comunicazione dal 1° al 31 ottobre per il bonus investimenti pubblicitari 2019

Il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è operativo, nonostante alcune modifiche, anche per il 2019. Lo ha previsto l'art. 3-*bis* del DL 28 giugno 2019 n. 59, inserito in sede di conversione in L. 8 agosto 2019 n. 81, che ha riformulato la misura dell'agevolazione e individuato le necessarie coperture.

Si ricorda che nella versione previgente, pur prevedendo un meccanismo di regolamentazione della misura virtualmente "a regime", la norma aveva tuttavia espressamente disposto il finanziamento soltanto per il biennio 2017-2018. La norma come ora modificata prevede che a decorrere dall'anno 2019 il credito d'imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti previsti per il 2018, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Non cambiano le condizioni richieste per l'accesso all'agevolazione. Sono ammessi imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti

incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. L'incremento, si ricorda, deve essere almeno dell'1% rispetto agli analoghi investimenti del periodo precedente.

Dal 2019 viene, tuttavia, prevista un'unica misura del credito d'imposta per tutti i soggetti, pari al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati.

Il credito d'imposta in commento è concesso ai sensi e nei limiti dei regimi degli aiuti de minimis disciplinati dai Regolamenti Ue n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore della pesca e dell'acquacoltura).

I soggetti interessati dovranno presentare, mediante l'apposito modello, la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato.

Per l'anno 2019 le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta devono essere presentate dal 1° al 31 ottobre 2019 (in luogo del termine "ordinario" fissato dal 1° al 31 marzo dell'anno, ormai trascorso per il 2019).

In assenza di specifiche disposizioni in senso contrario e salvo diversa indicazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati – resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti – dovrebbe invece avvenire nei termini previsti "a regime", vale a dire dal 1° al 31 gennaio 2020 (le istruzioni al modello di comunicazione fissano, infatti, come termine "a regime" il periodo dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo).

Ai fini della concessione dell'agevolazione, non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica (risposte Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2018).

Solidarietà esclusa se la ritenuta è stata applicata

La Corte di Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale riguardante l'esistenza della solidarietà nei casi in cui il sostituto d'imposta non ha versato la ritenuta, ma l'ha comunque operata. Ne deriva che in sede di riscossione la responsabilità solidale tra sostituto e sostituito non opera nel caso in cui, pur essendovi omesso versamento, siano state operate le ritenute. Così ha deciso la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 12.4.2019, n. 10378, cambiando l'orientamento sino a quel momento prevalente.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Trasparenza aiuti pubblici, omissioni subito sanzionate

Le modifiche apportate dal decreto Crescita alle norme contenenti gli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute rischiano di essere meno efficaci di quanto era, probabilmente, nelle intenzioni del legislatore.

Il ministero dello Sviluppo economico ha risposto ad alcuni quesiti ricevuti. Emergono interpretazioni assai rigide e in buona parte contrarie a quello che, ad oggi, è l'orientamento prevalente.

Bilanci abbreviati

L'attuale comma 125-bis della legge 124/2017, come modificato dall'articolo 35, comma 1, del decreto legge 34/2019, prevede che «i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa» assolvono gli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il testo della previsione normativa non è chiaro perché assimila soggetti che non hanno l'obbligo della nota integrativa (come le micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile) alle società ammesse al bilancio abbreviato, che non possono evitare tale documento. Si auspicava che venisse chiarito che le due modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza (nota integrativa e sito) sono alternative, potendo le imprese scegliere liberamente se procedere con l'una o l'altra forma.

Secondo la risposta diffusa dal ministero dello Sviluppo economico, qualora l'impresa rediga «in via facoltativa» la nota integrativa, essa, al fine di adempiere all'obbligo di trasparenza, deve fare menzione di tale pubblicazione sul sito o portale digitale, «mediante rinvio al documento completo o, eventualmente, mediante pubblicazione, anche per estratto, della nota integrativa stessa». Quindi, per le micro-imprese, l'eventuale indicazione delle erogazioni pubbliche nella nota non consente di evitare l'indicazione sul sito o portale digitale. La risposta non sembra obbligare al doppio adempimento anche le società con bilancio abbreviato (come detto, obbligate alla nota integrativa).

Sanzioni

Il nuovo testo del comma 125-ter della legge 124/2017 stabilisce che «a partire dal 1° gennaio 2020» l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Questa disposizione è stata letta da tutti i commentatori come la previsione di un periodo di "transizione", coincidente con l'esercizio 2018, privo di sanzioni, per permettere alle imprese di familiarizzare con i nuovi adempimenti.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Invece, nella risposta fornita, il Mise sostiene che il disallineamento temporale non comporterebbe alcun esonero dalla responsabilità rispetto agli obblighi previsti dalla norma, per cui le sanzioni ridotte dal decreto Crescita si applicherebbero anche alle omissioni commesse nei bilanci depositati nel 2019 con riferimento all'esercizio 2018 (ovvero sui siti internet per chi è obbligato a tale forma di pubblicità). Semplicemente, le sanzioni verrebbero irrogate a partire dal 1° gennaio 2020, ma non solo con riferimento agli obblighi relativi alle erogazioni 2019 (come si immaginava), ma anche relativamente agli obblighi sulle erogazioni 2018.

Anche in questo caso, la lettura interpretativa sembra eccessivamente penalizzante per le imprese, svuotando, di fatto, l'effetto dello slittamento al 2020 della decorrenza delle sanzioni.

Ulteriori interrogativi

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, per quanto riformata, va chiarita sotto ulteriori aspetti, quali la portata del limite minimo di 10mila euro (da riferirsi ad ogni singolo ente erogante o al totale complessivo annuo?), l'applicazione della sanzione minima di 2mila euro (da intendersi per impresa o per ogni singola omissione?) e la rilevanza, a questi fini, della garanzia pubblica concessa sul fondo di garanzia per le Pmi (articolo 2 Legge n. 662/1996) in caso di finanziamento (va indicata e, in caso positivo, come va determinato il relativo importo?).



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Firma digitale di chi predispone la fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al soggetto tenuto ad apporre la firma digitale sulle fatture elettroniche, premesso che l'apposizione della firma digitale non è obbligatoria per le e-fatture trasmesse via Sistema di Interscambio a "privati". Il tema interessa, pertanto, principalmente le fatture elettroniche B2B e B2C trasmesse, mediante SdI, apponendo la firma digitale su base volontaria o quelle emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione (per le quali, invece, la firma digitale è obbligatoria).

Al riguardo, è affrontato il caso delle fatture emesse dal cliente in nome e per conto del cedente o prestatore (facoltà riconosciuta espressamente dall'art. 21 comma 1 del DPR 633/72) e il più generale caso della fattura inviata al SdI dall'intermediario per conto del cliente.

La norma di riferimento della disciplina risiede nell'art. 21 comma 3 del DPR 633/72, in virtù del quale il soggetto passivo IVA è tenuto ad assicurare "l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione".

La disposizione specifica che l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono essere garantite, tra l'altro, mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente (oltre ad altre possibilità, quali sistemi di controllo

di gestione che assicurino il collegamento tra la fattura e l'operazione effettuata oppure avvalendosi di sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o ulteriori tecnologie che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati).

Pertanto, come ricordato anche nella risposta ad interpello, la "firma elettronica qualificata o digitale" è solo una delle modalità mediante cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento dell'emissione e per tutto il periodo di conservazione.

Al fine di individuare il soggetto tenuto alla firma elettronica, l'Agenzia aveva già reso noto (circolare 24 giugno 2014 n. 18, § 1.3.2) che "occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente/prestatore" ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l'invio del documento finale già redatto, oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale, ovvero la sua messa a disposizione".

Secondo l'interpretazione delle Entrate:

- nella prima ipotesi (invio da parte del cliente della e-fattura già redatta dal proprio fornitore), l'emittente è da individuarsi nel cedente o prestatore, il quale deve pertanto apporre la propria firma elettronica;

- nella seconda ipotesi (il cliente aggrega i dati e genera/trasmette il documento elettronico), l'emittente è il cliente, il quale dovrà apporre la propria firma elettronica.

Ad un esito analogo deve pervenirsi nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa da un terzo intermediario, in conformità con le indicazioni della circolare n. 18/2014, poc'anzi descritte rispetto al caso delle e-fatture emesse dal cliente in nome e per conto del cedente o prestatore.

È, infatti, possibile che il soggetto passivo intenda avvalersi di un intermediario per l'emissione delle fatture elettroniche, ai sensi dell'[art. 1](#) comma 3 del DLgs. 127/2015. Quest'ultima norma ammette che gli "operatori economici possono avvalersi (...) di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio", subordinando l'utilizzo ad un "accordo tra le parti" e facendo salve "le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio".

Come indicato nella risposta ad interpello n. 348/2019 di ieri, in linea con quanto già descritto per le fatture emesse dal cliente, se viene demandata ad un terzo intermediario l'emissione delle e-fatture, fermo restando il preventivo accordo allo specifico servizio, ai fini della firma digitale occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:

- se l'intermediario si limita a trasmettere al Sdl una fattura predisposta dal soggetto passivo, la firma sulla e-fattura è apposta da quest'ultimo soggetto in quanto emittente del documento;

- se, invece, previo accordo con il cedente o prestatore, è l'intermediario ad aggregare i dati della fattura e a trasmettere il documento elettronico al Sdl, sarà proprio l'intermediario colui che è tenuto ad apporre la propria firma digitale.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Da riportare l'annotazione dell'emissione per conto del cedente

A livello di contenuto, in entrambe le circostanze in esame (fattura emessa dal cliente e fattura emessa da un intermediario), il documento elettronico dovrà riportare l'annotazione che l'emissione è avvenuta per conto del cedente o prestatore da parte del cessionario o committente ovvero da parte di un terzo intermediario (art. 21 comma 2 lett. n) del DPR 633/72).

Donazioni con bonifico dall'estero esenti da imposta

Rispondendo all'interpello n. 310/2019 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la donazione, effettuata tramite bonifico bancario dall'estero, non può essere tassata, poiché il denaro non si presume essere un bene esistente nel territorio dello Stato. Perciò, non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso dell'atto di donazione formato all'estero.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO